

10825



03.08.67 021482
MINIST. PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 2 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

CONSIDERATO che a norma delle suindicate disposizioni il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, promuovendo la diffusione dell'arte e della cultura;

ATTESA l'esigenza di dare attuazione alle norme suddette anche mediante la conservazione delle opere che costituiscono segni culturalmente rilevanti della creatività umana mediante la promozione della loro conoscenza integrale e autentica, quale può essere assicurata da edizioni critiche, scientificamente corrette;

CONSIDERATO che rientra nei compiti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Uffici Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali - la cura di Edizioni Nazionali dei più noti autori e personaggi della storia culturale del Paese;

VISTI il Bilancio dello Stato, e in particolare, nella Rubrica II dello stato di previsione della spesa del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il Cap. 1603;

ACCERTATA l'esigenza culturale di comprendere nel piano delle Edizioni suddette quella concernente le opere di Giosuè Carducci, in accoglimento, anche, del voto espresso da insigni studiosi e istituzioni culturali;

SENTITO il competente Comitato di Settore;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali:

DECRETA :

- Art. 1 -

E' promossa l'Edizione Nazionale delle opere di Giosuè Carducci.

- Art. 2 -

La Commissione Nazionale incaricata di curare i lavori della suddetta Edizione Nazionale è così composta:



Il Presidente della Repubblica

- 2 -

- Clemente Mazzotta - Università degli Studi di Bologna
- Giorgio Petrocchi - Università degli Studi di Roma
- Mario Saccenti - Università degli Studi di Bologna
- Mario Scotti - Università degli Studi di Roma
- Maria Gioia Tavoni - Università degli Studi di Pisa
- Roberto Tissoni - Università degli Studi di Genova

- Art. 3 -

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.

- Art. 4 -

Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali ove ritenuto opportuno e adeguatamente documentato erogherà alla Commissione di cui al precedente art. 2, un contributo finanziario in relazione ai lavori svolti e da svolgere per l'Edizione Nazionale.

Tale contributo graverà sul Cap. 1603 del Bilancio di previsione della spesa del Ministero suddetto per l'anno 1987 e sul corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

- Art. 5 -

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori e delle pubblicazioni e ne riferisce nella relazione annuale al Parlamento.

Il presente decreto che sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, sarà pubblicato sul 'Bollettino Ufficiale' del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Alcanti

ROMA Addì 25 GIU. 1987

Longi